



Ai genitori delle studentesse e degli studenti
Del 1° biennio del corso serale
Alle studentesse e agli studenti
Del 1° biennio del corso serale
Anno Scolastico 2020/2021
Al sito della scuola
E p.c. Ai docenti
E p.c. Al DSGA

Circolare n. 136
Nembro, 16/12/2020

Oggetto: iscrizioni al 2° biennio del corso serale - a.s. 2021-2022

PER GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL 2° BIENNIO DEL CORSO SERALE per l'anno scolastico 2021-2022 è richiesto il versamento della tassa statale di € 21,17, da effettuare entro il 25 gennaio 2021.

INFORMATIVA SUL PAGAMENTO DELLE TASSE STATALI

La tassa scolastica erariale deve essere versata, precisando la causale:

1. sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali
2. bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.
3. modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. Per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si riportano i seguenti codici tributo:

- ☐ "TSC1" denominato "Tasse scolastiche – iscrizione";
- ☐ "TSC2" denominato "Tasse scolastiche – frequenza".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA". Nel caso in cui sia necessario indicare l'anno scolastico, riportare in tale campo l'anno iniziale (es.: per indicare l'anno scolastico 2021-2022).

Si precisa, infine, che nella sezione "Contribuente" del modello F24 sono indicati: ☐ nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche; ☐ nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", l'eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice "02" da riportare nel campo "Codice identificativo".

NESSUN VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO SULL'IBAN DELLA SCUOLA ESONERO TASSE SCOLASTICHE PER REDDITO O PER MERITO

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. **Per merito**, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994). **Per motivi economici**, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. **Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari**, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).

La richiesta di esonero deve essere formulata sul modello n. 10 allegato alla presente.

Si chiede di inviare le ricevute di versamento all'indirizzo mail nora.perrone@alberghierosonzogni.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Louise Valerie SAGE
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: A.A. Onorina Perrone